



### contrattuale

## **AL VIA LE PRESTAZIONI DI ENFEA PER LE AZIENDE CHE APPLICANO I C.C.N.L. SOTTOSCRITTI DA CONFAPI**

Si informa che a partire dal 15 novembre 2017 e per la durata di 12 mesi, sono operative le prime prestazioni – definite con CGIL, CISL, UIL – a favore delle aziende e dei dipendenti che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie appartenenti a Confapi.

#### **Condizioni per l'accesso alla prestazione:**

Tali prestazioni pertanto potranno essere richieste dalle Aziende che applicano i contratti collettivi di seguito indicati e in regola con le contribuzioni contrattuali:

- unionchimica
- uniontessile
- unigec
- unimatica
- unionalimentari
- unital
- confapi aniem (comparti non edili)

Sul sito istituzionale [www.enfea.it](http://www.enfea.it) le aziende potranno reperire tutte le informazioni utili per accedere alle prestazioni.

Di seguito una sintesi delle prestazioni indicate nel regolamento predisposto da **Enfea**:

#### **prestazioni del Fondo Sostegno al Reddito**

Al superamento nel corso dei 12 mesi precedenti la richiesta di 50 giornate di trattamenti individuali di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro) il lavoratore può richiedere la prestazione di sostegno al reddito pari a:

- a1. Euro 300,00 per i trattamenti di integrazione salariali corrisposti oltre le 50 giornate individuali di integrazione e fino a 100 giornate;
- a2. Euro 400,00 al superamento delle 100 giornate individuali di integrazione.

Tale prestazione a favore del/della dipendente è corrisposta una tantum.

Secondo quanto previsto dall'accordo del 5 maggio 2017, le richieste di prestazione devono riferirsi ai casi di ricorso ad ammortizzatori sociali successivi al 25 settembre 2015.

#### **prestazioni del Fondo Sviluppo per l'Apprendistato**

b1. Ristorno delle spese sostenute dall'azienda per il rimborso ai dipendenti, assunti con contratto di apprendistato, per le spese riconosciute per il trasporto e pasto in occasione dell'effettuazione della formazione all'esterno dell'azienda stessa.



L'importo del rimborso di tale prestazione è di euro 100,00 annuo per ogni singolo apprendista.  
b2. Erogazione di un bonus di euro 200,00 per l'ultimo anno di formazione, alla fine del periodo di apprendistato, in caso di conferma dell'apprendista.

Brescia, 4 dicembre 2017

**per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:**  
*tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it*